



Sent. n. 46/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Dott.ssa Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21418 del registro di Segreteria, proposto dal sig. S. C. (C.F. *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Visciotto, il quale ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni (francesco.visciotto@ordineavvgenova.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliato

contro

l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi ed elettivamente domiciliato presso la Direzione regionale in Genova.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi nella pubblica udienza del 31 maggio 2024 l'avv. Visciotto per il ricorrente e l'avv. Fuochi per l'INPS ed all'esito della camera di consiglio in pari data;

	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato il 29 settembre 2023, il sig. S., esponendo di essere	
	stato dipendente della Polizia di Stato, in quiescenza dal Omissis con attribu-	
	zione della pensione provvisoria n. Omissis, lamenta che il 29 settembre 2022,	
	oltre quattro anni dopo il collocamento a riposo, l’Istituto resistente gli comu-	
	nicava che, dalla data del pensionamento fino al 31 ottobre 2022, sulla sua	
	pensione erano state pagate somme non dovute, al netto pari a euro 4.405,96,	
	il cui recupero è stato avviato dal mese di dicembre 2022, mediante trattenute	
	mensili meglio descritte nell’atto introduttivo.	
	2. Il medesimo evidenzia che il Omissis ricorreva invano al competente Comi-	
	tato di gestione, fondando il gravame sul presupposto, poi rivelatosi erroneo,	
	che la pensione in godimento fosse definitiva e rappresenta, al contempo, che	
	l’INPS emetteva il provvedimento Omissis Prot. INPS. Omissis del Omissis di	
	“attribuzione di pensione definitiva”, di cui sarebbe venuto a conoscenza suc-	
	cessivamente mediante la consultazione della pagina <i>My Inps</i> del portale	
	dell’Istituto, così apprendendo il carattere provvisorio della pensione fino a	
	quel momento percepita. Il pensionato precisa che, avuta cognizione di tale	
	provvisorietà, il Omissis notificava all’Istituto nuova domanda amministrativa,	
	rimasta senza riscontro, prospettando l’illegittimità della ripetizione dell’inde-	
	bito in ragione dell’eccessivo lasso di tempo intercorso tra l’attribuzione della	
	pensione provvisoria e la determinazione di quella definitiva e della propria	
	buona fede.	
	3. Richiamata la giurisprudenza, anche nomofilattica, di questa Corte, il sig. S.	
	assume che la liquidazione della pensione definitiva (Omissis), intervenuta a	
	2	

	distanza di oltre tre anni da quella della provvisoria (Omissis), avrebbe superato il termine, individuato dalle Sezioni Riunite, oltre il quale rileverebbe l'affidamento del percettore sulla stabilità dell'importo della pensione. Nello stesso senso deporrebbe la circolare INPS 16 marzo 2018, n. 47.	
	4. Neppure potrebbe imputarsi al ricorrente alcunché in termini di dolo, o anche solo di colpa, poiché nessuna informazione egli avrebbe celato all'INPS, peraltro, in assenza di oneri in tal senso. Il medesimo deduce, altresì, che non avrebbe potuto avere consapevolezza del fatto che l'importo della pensione provvisoria fosse superiore a quello dovuto, dato il quale non sarebbe né agevole né immediato cogliere da parte di chi non sia adeguatamente competente in materia, precisando che la riliquidazione era finalizzata all'applicazione del <i>“calcolo contributivo per le anzianità di servizio maturate a partire dal 1/1/2012”</i> . Conseguentemente, il provvedimento dell'INPS del Omissis, pervenuto al ricorrente in data 2 novembre 2022, avente ad oggetto <i>“Recupero importo non dovuto pagato sulla pensione del Signor S. C. VOCTPS omissis (Iscrizione numero omissis)”</i> sarebbe illegittimo.	
	5. Parte ricorrente conclude, pertanto, per l'accertamento e la declaratoria dell'irripetibilità delle maggiori somme erroneamente corrisposte dall'INPS sui ratei della pensione provvisoria nel periodo 1° settembre 2018 - 31 ottobre 2022 e, per l'effetto, per l'annullamento del provvedimento dell'INPS – Direzione Provinciale di Genova del 29 settembre 2022, pervenuto il 2 novembre 2022, avente ad oggetto <i>“Recupero importo non dovuto pagato sulla pensione del Signor S. C. VOCTPS omissis (Iscrizione numero omissis)”</i> e, per l'ulteriore effetto, per la condanna dell'Istituto resistente alla restituzione delle somme che alla data della pronuncia risulteranno essere state indebitamente	
	3	

	riscosse dall'INPS, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dovuti <i>ex lege</i> ,	
	con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.	
	6. L'Istituto previdenziale si è costituito con comparsa depositata il 21 marzo	
	2024, con cui contesta la fondatezza del ricorso in ragione dell'espressa prov-	
	visorietà della liquidazione della pensione avvenuta con determina del Omis-	
	sis.	
	In particolare, il trattamento di quiescenza sarebbe stato riliquidato una prima	
	volta in applicazione degli aumenti contrattuali e a seguito della variazione	
	degli emolumenti accessori ai sensi del d.P.R. 16 marzo 2018 n. 39, con rical-	
	colo in applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, come	
	indicato nel relativo provvedimento. Secondo la parte resistente, la riliquida-	
	zione per effetto degli adeguamenti contrattuali avrebbe comportato anche la	
	sistemazione della retribuzione inserita erroneamente dal datore di lavoro in	
	fase di primo pagamento, con parziale recupero dell'indebito che si sarebbe	
	così formato per effetto degli aumenti contrattuali.	
	L'Ente riferisce inoltre che, successivamente, l'Amministrazione ex datore di	
	lavoro, con PEC del Omissis, ha comunicato una parziale rettifica della posi-	
	zione assicurativa del ricorrente, che avrebbe comportato un'ulteriore riliqui-	
	dazione della pensione in data 6 gennaio 2023, con effetto in pagamento sulla	
	rata di marzo 2023.	
	L'apparente superamento del termine triennale di definizione del procedi-	
	mento non sarebbe, dunque, da imputarsi a colpa o inerzia dell'Istituto, bensì	
	ad una serie di concause (erronea comunicazione dei dati retributivi da parte	
	dell'Amministrazione datore di lavoro, riliquidazione per effetto degli aumenti	
	contrattuali e del calcolo ai sensi della legge n. 190/2014, riliquidazione	
	4	

	successiva alla rettifica della posizione assicurativa da parte dell'Amministrazione)	
	zione) non addebitabili all'Istituto.	
	La difesa osserva come il principio della irripetibilità dell'indebito per superamento di un tempo soglia per la liquidazione della pensione definitiva, tale da ingenerare un affidamento in capo al percipiente sulla correttezza della pensione, sia stato oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza contabile e amministrativa, che ha escluso l'automaticità della irripetibilità per effetto del solo decorso del termine, dovendosi invece valutare anche le ragioni che lo hanno determinato nonché l'affidamento del percettore della pensione e la rilevabilità o meno dell'errore nella liquidazione secondo l'ordinaria diligenza ed il principio di buona fede.	
	Alla luce di tale orientamento nel caso in esame sussisterebbero, quindi, tutti gli elementi per ritenere l'indebito ripetibile, con conseguente reiezione della domanda giudiziale.	
	L'INPS conclude quindi per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.	
	7. All'udienza del 22 marzo 2024, la difesa del ricorrente si è riportata agli atti insistendo per l'accoglimento del gravame, rilevando come dell'errore dell'amministrazione ex datrice di lavoro debba rispondere la stessa e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte in materia di irripetibilità delle somme indebite decorso il termine triennale dalla liquidazione provvisoria. Il patrocinio dell'Istituto resistente ha rinviato alla memoria di costituzione insistendo per il rigetto del ricorso. Interrogato liberamente dal giudice, il ricorrente, presente in aula, ha ribadito la propria buona fede e dichiarato di avere, in un primo momento, ritenuto che la pensione liquidatagli nel 2018 fosse definitiva, non avendo preso visione, se non successivamente,	
	5	

	dell'atto n. Omissis, con cui detta pensione è stata determinata. Il patrono del	
	ricorrente ha insistito sul lungo tempo intercorso tra la liquidazione provvisoria	
	e quella definitiva, il quale avrebbe consolidato il legittimo affidamento del	
	suo assistito sulla correttezza della pensione in godimento. Il Giudice, preso	
	atto che la costituzione dell'Inps è avvenuta nell'imminenza dell'udienza, ai	
	fini della piena attuazione del principio del contraddittorio ha rinviato la tratta-	
	zione del giudizio all'udienza del 31 maggio 2024, concedendo termine fino a	
	10 giorni prima di detta udienza per il deposito di eventuali note di difesa e	
	documenti e fino a 5 giorni prima per l'eventuale deposito di repliche.	
	8. Il 28 maggio 2024 l'Ente previdenziale ha depositato memoria unitamente	
	a relazione esplicativa, redatta dai propri uffici amministrativi, nella quale si	
	riepiloga l'iter che ha condotto prima al formarsi dell'indebito, in conseguenza	
	dell'applicazione dell'art. 1, comma 707 della legge n. 190/2014 e, successi-	
	vamente, alla definitiva liquidazione della pensione.	
	9. Con memoria del 30 maggio 2024, la difesa attorea torna a dedurre la viola-	
	zione del termine triennale entro cui il procedimento di riliquidazione della	
	pensione del proprio assistito avrebbe dovuto concludersi, assumendo che il	
	ritardo così verificatosi sarebbe imputabile all'Amministrazione già sua datrice	
	di lavoro ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.	
	10. All'odierna udienza l'avv. Visciotto, per il ricorrente, si è riportato inte-	
	gralmente agli atti di causa, ulteriormente ed ampiamente argomentando ed	
	insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, con il favore	
	delle spese. La difesa dell'Istituto si è riportata ai propri scritti, contestando il	
	formarsi di un legittimo affidamento in capo al ricorrente ed insistendo per il	
	rigetto del ricorso. Il sig. S., presente in aula, richiesto dal giudice ha fornito	
	6	

		chiarimenti in merito alla misura della retribuzione.	
		Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura	
		del dispositivo in aula.	
		Considerato in	
		DIRITTO	
		1. <i>In limine</i> si ritiene di dover prioritariamente delineare l’ambito della giuri-	
		sdizione di questa Corte osservando che, quantunque nella sua fase introdut-	
		tiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura	
		con ricorso, non ammesso se non in quanto l’Amministrazione si sia pronun-	
		ciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio	
		- rifiuto su un’istanza proposta dall’interessato (art. 153, comma 1, lett. b,	
		c.g.c.), il giudizio pensionistico non verte sulla legittimità del provvedimento	
		impugnato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto, cioè sull’ <i>an</i> e sul <i>quan-</i>	
		<i>tum</i> del diritto a pensione, tant’è che il combinato disposto degli artt. 152 e 153	
		c.g.c., nel disciplinare il contenuto dei ricorsi pensionistici, prevede che gli	
		stessi debbano contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del	
		giudice, gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti	
		nei cui confronti il ricorso è proposto, l’esposizione dei fatti e degli elementi	
		di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni, mentre non	
		richiede che si indichino i “motivi specifici” dell’impugnazione (come, invece,	
		prescritto, per il processo innanzi agli organi della giurisdizione amministra-	
		tiva, dall’art. 40, lett. d, del codice del processo amministrativo approvato con	
		D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).	
		Non si emetterà dunque alcuna statuizione in merito alla legittimità del prov-	
		vedimento di recupero oggetto di doglianza da parte del ricorrente.	
		7	

	2. Così circoscritto l'ambito del presente giudizio, si osserva che il ricorrente	
	ritiene illegittima non già la riliquidazione della pensione in godimento, bensì	
	la ripetizione di quanto indebitamente erogatogli tra il 1° settembre 2018 (data	
	del pensionamento) e il 31 ottobre 2022 e chiede la restituzione di quanto trat-	
	tenuto dall'INPS.	
	In sostanza, secondo la prospettazione attorea le somme indebitamente perce-	
	pite sarebbero irripetibili.	
	3. La questione della ripetibilità dell'indebito accertato in sede di liquidazione	
	della pensione definitiva ha generato orientamenti giurisprudenziali contra-	
	stanti. La regola generale in materia di indebito è dettata dall'art. 2033 c.c., alla	
	cui stregua <i>“chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò</i>	
	<i>che ha pagato”</i> senza che acquisti alcuna rilevanza la considerazione della scu-	
	sabilità dell'errore e della buona fede del percettore. Nella materia pensioni-	
	stica di tale regola generale costituisce declinazione l'art. 162 del d.P.R. 29	
	dicembre 1973, n. 1092, recante <i>“Approvazione del testo unico delle norme sul</i>	
	<i>trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”</i> , il cui	
	comma 7 dispone che <i>“qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di</i>	
	<i>riversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei</i>	
	<i>conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provin-</i>	
	<i>ciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al congua-</i>	
	<i>glio a credito o a debito”</i> .	
	Le Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 1/1999/QM) avevano inizialmente	
	affermato la ripetibilità in ogni caso dell'indebito emerso allorché in sede di	
	liquidazione della pensione definitiva fosse accertata la spettanza di un importo	
	minore rispetto a quanto erogato in via provvisoria. Valorizzando il disposto	
	8	

	del comma 1 dell'art. 162 cit., secondo cui “dalla data di cessazione dal servizio e sino all’inizio del pagamento della pensione diretta, la competente di-	
	rezione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento prov-	
	visorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione	
	prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presup-	
	posti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di	
	liquidazione della pensione definitiva”, in particolare, le Sezioni Riunite ave-	
	vano statuito che “la provvisorietà della pensione elimina in radice ogni di-	
	scussione, poiché esclude e comunque rende giuridicamente irrilevante la ri-	
	correnza dello stato di buona fede ovvero dell'affidamento nel comportamento	
	dell'ente erogatore”, pur in presenza di un notevole lasso di tempo tra liquida-	
	zione provvisoria e definitiva. Secondo tale pronuncia la previsione che si fac-	
	cia luogo a “conguaglio a credito o debito” contenuta nella norma esclude,	
	fino alla liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo, qualsiasi affida-	
	mento del pensionato sulla misura della pensione percepita in via provvisoria.	
	Successivamente, con la sentenza n. 7/2007/QM, l'organo nomofilattico ha af-	
	fermato l'opposta regola dell'irripetibilità, fondata sul mancato rispetto dei ter-	
	mini procedurali fissati per l'adozione del provvedimento definitivo, sta-	
	tuendo che “in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art.	
	162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito forma-	
	tosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito	
	della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui,	
	a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il	
	termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento	
	di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il	
	9	

	<i>consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto</i>	
	<i>nell'Amministrazione". Ritiene il Giudice della nomofilachia che, "il convin-</i>	
	<i>cimento del pensionato in ordine alla legittimità del trattamento erogatogli</i>	
	<i>scaturisce dalla attendibile coerenza della liquidazione provvisoria, determi-</i>	
	<i>nata <in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero</i>	
	<i>in possesso dell'amministrazione> (art. 162, primo comma, del d.P.R. n. 1092</i>	
	<i>del 1973), e pari <al cento per cento della pensione spettante> (art. 15, primo</i>	
	<i>comma, della legge 8 agosto 1991 n. 274), soprattutto allorquando il supera-</i>	
	<i>mento del termine regolamentare previsto dalla legge ovvero autoimposto</i>	
	<i>dall'Amministrazione fa ragionevolmente ritenere che siano stati compiuta-</i>	
	<i>mente ed effettivamente esercitati i controlli necessari per determinare il quan-</i>	
	<i>tum definitivo di pensione, con conseguente formazione di un legittimo e tute-</i>	
	<i>labile affidamento nella coerenza e nella stabilità del successivo comporta-</i>	
	<i>mento dell'Amministrazione stessa anche in sede di (tardiva) conversione del</i>	
	<i>trattamento da provvisorio in definitivo".</i>	
	Infine, con la sentenza n. 2/2012/QM, presso le Sezioni Riunite si è affermata	
	una posizione intermedia, tendente ad escludere ogni automatismo fondato	
	esclusivamente sull'inosservanza dei termini procedurali, alla cui stregua	
	<i>"lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedi-</i>	
	<i>mento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto –</i>	
	<i>dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo</i>	
	<i>provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in</i>	
	<i>buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile</i>	
	<i>dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va indivi-</i>	
	<i>duato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato</i>	
	10	

	<i>anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".</i>	
	Le Sezioni Riunite hanno con ciò affermato la necessità di una verifica puntuale della fattispecie concreta, dettando criteri generali di orientamento per l'esercizio del prudente apprezzamento da parte del giudice, senza prevedere affatto l'automatica irripetibilità dell'indebito.	
	4. Occorre, pertanto, ricostruire la vicenda oggetto del giudizio.	
	Con nota prot. INPS. Omissis del Omissis, al sig. S. è stato trasmesso l'atto Omissis con cui gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 1° settembre 2018.	
	L'atto in questione riporta in una nota apposta in calce, a caratteri maiuscoli, l'avvertenza che <i>"in considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria"</i> .	
	Con successivo atto Omissis, prodotto in causa dal resistente, il quale <i>"annulla e sostituisce l'atto n. Omissis"</i> , la pensione del sig. S. <i>"è stata riliquidata per l'applicazione degli aumenti contrattuali in applicazione d.P.R. 39 del 16/03/2018 e variazione degli emolumenti accessori. La pensione è stata calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 7 (rectius 707) L. 190/2014"</i> (Cfr. le "Note" in calce).	
	11	

	Infine, con atto Omissis, trasmesso dall'INPS con nota prot. Omissis del 6 gennaio 2023, il quale <i>“annulla e sostituisce l'atto n. Omissis 2”, “la pensione è stata riliquidata a seguito degli emolumenti contrattuali previsti dal DPR 39 del 16/03/2018 e variazione degli emolumenti accessori”</i> .	
	5. Va premesso che l'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”</i> ha modificato, integrandolo, l'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante <i>“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”</i> convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Legge Fornero), aggiungendo un periodo dopo il primo. Per effetto di tale integrazione la disposizione in commento prevede che <i>“A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”</i> .	
	Invero, la formula contributiva di calcolo dei trattamenti pensionistici che, nell'impianto originario della legge 8 agosto 1995, n. 335, di <i>“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”</i> , era applicabile <i>pro rata</i>	
	12	

	soltanto a coloro che alla data del 1° gennaio 1996 fossero in possesso di un'an-	
	zianità contributiva inferiore a 18 anni, con l'art. 24, comma 2, del citato d.l.	
	n. 201/2011 è stata estesa, dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori con anzia-	
	nità contributiva di almeno 18 anni alla predetta data del 1° gennaio 1996, che	
	alla stregua delle regole previgenti avevano diritto al calcolo della pensione	
	con il sistema retributivo.	
	Sul nuovo sistema misto ha inciso, appunto, l'intervento correttivo della più	
	volte citata legge n. 190/2014 che, all'art. 1, commi 707 e 708, ha apportato	
	una limitazione ai trattamenti erogati dal 2015 ai soggetti che al 1° gennaio	
	1996 avessero un'anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni, destinatari	
	della formula contributiva per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012, sta-	
	bilendo che, in ogni caso, l'importo complessivo della pensione non può ecce-	
	dere quello che sarebbe spettato con le regole in vigore al 31 dicembre 2011.	
	In sostanza, al fine di impedire che talune categorie di soggetti potessero av-	
	vantaggiarsi del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo	
	della pensione (avendo in ipotesi già raggiunto la misura massima della pen-	
	sione nel sistema retributivo), il legislatore del 2014 ha previsto un doppio cal-	
	colo del trattamento di quiescenza (uno con i criteri previgenti la riforma e	
	l'altro con i nuovi), con applicazione di quello meno favorevole per il pensio-	
	nato.	
	6. Orbene, come già rimarcato da questa Sezione (sent. n. 41/2020, con ampi	
	rimandi alla giurisprudenza di legittimità), le Sezioni Unite della Corte di Cas-	
	sazione hanno affermato che il pensionato che miri ad ottenere l'accertamento	
	negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto	
	indebitamente percepito ha gravanti a suo carico gli oneri di allegazione e	
	13	

	prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione già ricevuta.	
	Nella fattispecie il ricorrente assume la propria buona fede nella percezione	
	delle somme indebitamente erogategli, il legittimo affidamento sulla definiti-	
	ività e correttezza della pensione liquidatagli nel 2018, della cui provvisorietà	
	avrebbe appreso solo nel gennaio 2023, e il ritardo con cui l'amministrazione	
	avrebbe comunicato i dati necessari alla determinazione della pensione defini-	
	tiva.	
	Tale prospettazione non può essere condivisa.	
	Occorre <i>in primis</i> osservare che il mero trascorrere del tempo non può, di per	
	sé solo, valere a far insorgere l'affidamento il quale, come hanno statuito le	
	Sezioni Riunite nella summenzionata pronuncia del 2012, “ <i>può definirsi come</i>	
	<i>lo stato di fiducia di un soggetto sull'apparenza delle situazioni e dei fatti di-</i>	
	<i>vergenti dalla loro effettiva sostanza, che si configura e si consolida a seguito</i>	
	<i>di un lungo periodo di tempo variabile a seconda della fattispecie concreta,</i>	
	<i>attraverso il lungo protrarsi di una situazione di <apparentia iuris> che, in</i>	
	<i>virtù, appunto, del tempo e della buona fede, viene a sovrapporsi alla fattispe-</i>	
	<i>cie reale.</i> ”	
	Senonché, la particolarità del caso di specie esclude che possa essersi ingene-	
	rata proprio quell' <i>apparentia juris</i> che costituisce il tratto distintivo dell'affi-	
	damento.	
	7. In linea generale, con riferimento alla liquidazione dei trattamenti di quie-	
	scenza, giova, <i>in primis</i> , richiamare l'art. 7, comma 1, del d.P.R. 8 agosto 1986	
	n. 538, che detta le “ <i>Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a</i>	
	<i>favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplifica-</i>	
	<i>zione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello</i>	
	14	

	Stato”, ai sensi del quale “ <i>Nei casi di cessazione dal servizio del dipendente</i>	
	<i>che abbia titolo a conseguire la pensione diretta (...) la competente direzione</i>	
	<i>provinciale del tesoro corrisponde agli aventi diritto un trattamento provviso-</i>	
	<i>rio determinato in base ai servizi, risultanti dalla documentazione in possesso</i>	
	<i>dell’ente presso il quale il dipendente prestava servizio purché sussistano i</i>	
	<i>presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge.”</i>	
	Invero, si ritiene che la norma appena citata sia tuttora vigente (sebbene le sue	
	disposizioni vadano interpretate considerando le modifiche <i>medio tempore</i> in-	
	tervenute in materia di trattamenti di quiescenza pubblici, quali il mutamento	
	del soggetto competente a liquidarli e ad erogarli e l’abolizione della registra-	
	zione dei provvedimenti ad opera della Corte dei conti), perché il passaggio	
	alla liquidazione delle pensioni con modalità definitiva fin dalla loro decor-	
	renza, previsto dalla circolare INPDAP n. 34 del 17 dicembre 2003, è solo	
	tendenziale, persistendo la possibilità di evenienze impeditive dell’immediato	
	cristallizzarsi dei relativi importi (negli stessi termini, Sez. Liguria, n. 84/2023	
	e giurisprudenza ivi citata).	
	È proprio la predetta circolare, del resto, a stabilire che “ <i>lo stesso modello PA</i>	
	<i>04 dovrà, altresì, essere utilizzato dall’Ente datore di lavoro per eventuali suc-</i>	
	<i>cessive trasmissioni di dati utili ai fini pensionistici, nei casi di ulteriori ele-</i>	
	<i>menti precedentemente non considerati relativi a dati giuridici e/o economici</i>	
	<i>(ad esempio, a seguito dei miglioramenti economici derivanti da contratto non</i>	
	<i>ancora approvato al momento del primo invio del modello in parola) con con-</i>	
	<i>sequente riliquidazione del trattamento pensionistico all’interessato da parte</i>	
	<i>dell’Istituto.”</i>	
	In ogni caso, come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.	
	15	

	Friuli-Venezia Giulia, n. 30/2022), deve essere valorizzata “la circostanza che	
	il calcolo delle spettanze pensionistiche venga operato qualche mese prima del	
	collocamento a riposo del dipendente e quindi non sull’effettiva contribuzione	
	versata sino alla data del collocamento in quiescenza ma sulla base di un’an-	
	ticipazione delle denunce mensili non ancora pervenute all’INPS ...” e consi-	
	derato, inoltre, che “le retribuzioni impiegate per il computo dell’assegno non	
	sono quelle definitive poiché occorre attendere la stipula dei contratti collettivi	
	di lavoro concernenti le ultime annualità di servizio dei dipendenti e la suc-	
	cessiva applicazione dei relativi benefici contrattuali”.	
	8. Orbene, nella vicenda oggetto di causa, il carattere palesemente provvisorio	
	(risultante dall’espressa avvertenza in caratteri maiuscoli) della pensione ori-	
	ginariamente liquidata, la ragione di tale provvisorietà, derivante dal dover	
	dare attuazione ad una norma di legge, e la necessità per l’INPS di avvalersi di	
	“tempi tecnici”, che era plausibile supporre sarebbero stati lunghi (considerata	
	l’ampia platea dei pensionati interessati dall’applicazione della normativa in	
	questione e la complessità delle doppie liquidazioni necessarie a stabilire, caso	
	per caso, il trattamento da erogare) stridono con l’ipotetico formarsi di quel	
	convincimento in ordine alla legittimità della pensione in godimento scaturente	
	“dalla attendibile coerenza della liquidazione provvisoria” cui avevano fatto	
	riferimento le Sezioni Riunite nella citata sentenza del 2007.	
	Riguardo, innanzitutto, al contestato ritardo nella modifica del trattamento pen-	
	sionistico, che insieme alla dedotta buona fede, avrebbe ingenerato il legittimo	
	affidamento del ricorrente, ritiene questo giudice che, considerata la natura	
	delle concorrenti cause che hanno determinato la riliquidazione, la conse-	
	guente richiesta di restituzione dell’Ente previdenziale sia intervenuta dopo un	
	16	

	lasso di tempo non irragionevole e, comunque, non qualificabile “notevole”	
	secondo la dizione della Circolare INPS n. Omissis citata dalla difesa attorea.	
	Effettivamente, nello stesso provvedimento da cui è scaturito il recupero qui	
	avversato, si legge che il nuovo importo del trattamento spettante è frutto, oltre	
	che dell’applicazione della regola del doppio calcolo, anche dell’attribuzione	
	degli emolumenti contrattuali e della variazione degli emolumenti accessori in	
	virtù del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 (“ <i>Recepimento dell'accordo sindacale e</i>	
	<i>del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze</i>	
	<i>di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico</i>	
	<i>2016-2018”</i>).	
	L’INPS adduce, inoltre, che nella stessa occasione sarebbe stata anche retti-	
	cata la retribuzione originariamente comunicata dall’Amministrazione già da-	
	trice di lavoro del ricorrente, fatto che trova agevole conferma nel raffronto tra	
	i diversi importi indicati alla voce “retribuzione pensionabile alla cessazione”	
	delle due determine ora in disamina.	
	Le ragioni che stanno alla base della modifica del trattamento di quiescenza	
	rilevano anche nello scrutinio dell’invocata buona fede con cui il pensionato	
	avrebbe confidato nella definitività del trattamento originario. Pur se si acce-	
	desse alla prospettazione secondo cui il medesimo avrebbe preso visione	
	dell’atto n. Omissis solo in un secondo momento e che, dunque, inizialmente	
	non avrebbe avuto cognizione della provvisorietà della pensione, circostanza	
	rimasta comunque del tutto sfornita di prova, non può omettersi di osservare	
	che data la sua importanza, tale da incidere sullo stesso sistema (retributivo o	
	misto) di determinazione del trattamento di quiescenza, la vigenza della regola	
	del doppio calcolo non poteva essere sconosciuta al ricorrente, altresì in	
	17	

	considerazione della sua elevata qualifica professionale. Così come lo stesso	
	non poteva ignorare che sulla misura definitiva della sua pensione avrebbero	
	inciso anche i futuri adeguamenti stipendiali riferiti al triennio 2016-2018 con-	
	seguenti all'entrata in vigore del d.P.R. n. 39/2018.	
	Secondo l'ordinaria diligenza, in nessun caso, la pensione originaria poteva,	
	dunque, reputarsi definitiva.	
	9. L'ulteriore provvedimento del 2023, di modifica (<i>in melius</i>) della pensione	
	del sig. S., benché esuli dal campo dell'odierna indagine in quanto non avente	
	alcun effetto sull'indebito, formatosi dalla data del collocamento a riposo fino	
	al 31 ottobre 2022, conferma quanto sopra evidenziato in merito all'eventualità	
	che intervengano successive trasmissioni di dati utili ai fini pensionistici, nei	
	casi di ulteriori elementi precedentemente non considerati relativi a dati giuri-	
	dici e/o economici, senza che peraltro da tali successive trasmissioni possa in-	
	ferirsi <i>tout court</i> un'erroneità delle precedenti imputabile al datore di lavoro,	
	stante il fisiologico progressivo determinarsi dell'importo definitivo della pen-	
	sione.	
	10. In conclusione, nella fattispecie concreta oggetto di scrutinio non si ravvisa	
	il formarsi di un legittimo affidamento in capo all' <i>accipiens</i> , il quale è dunque	
	tenuto a restituire le maggiori somme di pensione indebitamente pagategli.	
	Il ricorso non può, pertanto, essere accolto (in senso conforme, in un caso ana-	
	logo, Sez. Liguria n. 118/2022).	
	La complessità delle questioni vagliate depone per la compensazione delle	
	spese di lite.	
	Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giu-	
	dizi pensionistici.	
	18	

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso. Spese integralmente compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 maggio 2024.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 giugno 2024